



**Premesso** che il comune di CODROIPO è dotato di Piano regolatore generale comunale, entrato in vigore in data 12.11.1998, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale ed alle disposizioni della L.R. 52/1991, e di successive varianti, tra cui la variante n. 25, entrata in vigore in data 9.2.2006, di revisione del piano stesso ai sensi dell'art. 36, co. 2, della L.R. 52/1991;

**Atteso** che il comune di Codroipo, con deliberazione consiliare n. 9 del 4.2.2011, ha adottato, ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto della variante n. 56 al Piano regolatore generale comunale;

**Atteso** che alla suddetta deliberazione consiliare del comune di Codroipo n. 9/2011 è allegata una relazione tecnica con cui è dichiarata e motivata l'assenza di incidenze significative della variante n. 56 al Piano regolatore generale comunale sui siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE e sulle zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE;

**Atteso** che l'avviso di adozione della predetta variante è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e s.m.i., sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 del 13.4.2011;

**Vista** la deliberazione n. 1201 del 24.6.2011, con cui la Giunta regionale, facendo proprio il parere del Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici n. 029/11 del 17.6.2011, ha espresso delle riserve vincolanti in ordine alla variante n. 56 al Piano regolatore generale comunale del comune di Codroipo;

**Vista** la deliberazione consiliare n. 12 del 30.3.2012, con cui il comune di Codroipo ha approvato la variante n. 56 al Piano regolatore generale comunale con l'introduzione delle modifiche conseguenti al parziale accoglimento delle osservazioni presentate alla variante medesima nonché con l'introduzione di modifiche e con la proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno delle previsioni di variante, preordinate al superamento delle suddette riserve vincolanti regionali;

**Visti** gli elaborati relativi alla variante n. 56 al Piano regolatore generale comunale, allegati alla deliberazione consiliare del comune di Codroipo n. 12/2012;

**Visto** il parere n. 03/13 del 18.1.2013, con cui il Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici ha ritenuto, in ordine alla variante in argomento, che:

- a) l'introduzione di modifiche e la proposizione di verifiche e motivazioni, disposte con la deliberazione consiliare n. 12/2012, non consentono di ritenere totalmente superate le riserve vincolanti espresse con deliberazione della Giunta regionale n. 1201/2011, e ha definito le modifiche considerate indispensabili per il loro pieno superamento;
- b) una delle modifiche conseguenti all'accoglimento dell'osservazione n. 2 presentata alla variante stessa (relativa all'introduzione di un comma nel punto 3 bis) Zona omogenea D4\*, sottozona D4\*N, dell'art. 15 - Zona omogenea D - delle norme di attuazione) non può essere giudicata accoglibile, per le motivazioni indicate nel parere medesimo, e deve pertanto essere esclusa dalla conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 12/2012;

**Ritenuto** di far proprio il suddetto parere del Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, che pertanto viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Atteso** che la conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 12/2012, di approvazione della variante in argomento, deve conseguire alla verifica della conformità della deliberazione stessa alle

disposizioni normative di carattere urbanistico, con specifico riferimento ai co. 17 e 18 dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

**Ritenuto** pertanto che la conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 12/2012 possa essere disposta, per le motivazioni espresse nel succitato parere del Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, nei termini seguenti:

- con l'esclusione, dalla conferma stessa, di una delle modifiche conseguenti all'accoglimento dell'osservazione n. 2 presentata alla variante in argomento, puntualmente indicata nel parere medesimo;
- con l'introduzione delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse con deliberazione della Giunta regionale n. 1201/2011;

**Atteso** che il Consiglio comunale di Codroipo, con la suddetta deliberazione n. 12/2012, ha disposto di approvare sia il Rapporto Ambientale relativo alla variante n. 56 al Piano regolatore generale comunale, sia il Piano di Monitoraggio allegato alla deliberazione stessa, "... limitatamente alla parte coerente con i contenuti della Variante n. 56 al P.R.G.C. già adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04.02.2011, recependo le prescrizioni di cui al parere espresso con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 12.03.2012, concludendo pertanto il procedimento di V.A.S. della variante stessa; ...";

**Visto** il decreto del Presidente della Regione 27.8.2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione", e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 24.9.2010, n. 1860, e successive modifiche ed integrazioni;

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale n.            del            ;


### **Decreta**

**1.** E' confermata l'esecutività della deliberazione consiliare n. 12 del 30.3.2012, con cui il comune di CODROIPO ha approvato la variante n. 56 al Piano regolatore generale comunale:

- 1.1 con l'esclusione, dalla conferma stessa, di una delle modifiche conseguenti all'accoglimento dell'osservazione n. 2 presentata alla variante medesima (relativa all'introduzione di un comma nel punto 3 bis) Zona omogenea D4\*, sottozona D4\*N, dell'art. 15 - Zona omogenea D - delle norme di attuazione), per le motivazioni indicate nell'allegato parere del Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici n. 03/13 del 18.1.2013;
- 1.2 con l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indicate nel parere del Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici n. 03/13 del 18.1.2013, da ritenersi indispensabili al totale superamento delle riserve formulate in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1201 del 24.6.2011;

**2.** L'Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, del quale sarà pubblicato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa copia conforme all'originale al comune di Codroipo.

- dott. Renzo Tondo -

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e LAVORI PUBBLICI</b>	
tel + 39 040 377 4721 fax + 39 040 377 4732	dir.territorio@regione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**PARERE**  
**N. 03/13**  
**D.D. 18.01.2013**

**Oggetto:**

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18.

Comune di Codroipo.  
Variante n. 56 al Piano regolatore generale  
comunale.  
Del. C.C. di approvazione n. 12 del 30/3/2012.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

**ITER AMMINISTRATIVO**

Il Comune di Codroipo ha adottato la variante n. 56 al Piano regolatore generale comunale (PRGC), ai sensi dell'art. 63 bis, comma 9, della L.R. 5/2007, con deliberazione consiliare n. 9 del 4/2/2011.

La Giunta regionale, con delibera n. 1201 del 24/6/2011, ha ritenuto di esprimere, su detto strumento, alcune riserve vincolanti, facendo proprio il parere del Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici n. 029/11 del 17/6/2011.

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della variante in questione, sono state presentate n. 2 osservazioni/opposizioni da parte di privati cittadini.

Conseguentemente il Consiglio comunale, con deliberazione n. 12 del 30/3/2012, ha approvato lo strumento urbanistico suddetto, introducendo le modifiche conseguenti all'accoglimento delle riserve regionali e di n. 1 osservazione/opposizione.

La citata deliberazione con la relativa documentazione è pervenuta al Servizio pianificazione territoriale in data 20/4/2012, con nota comunale prot. n. 8090 del 18/4/2012.

Gli elementi della presente variante n. 56 al PRGC, come approvati dal Consiglio comunale e puntualmente indicati nella deliberazione di approvazione n. 12 del 30/3/2012, riguardano gli elaborati adottati e non modificati, nonché gli elaborati modificati o prodotti in seguito all'accoglimento delle riserve regionali e delle osservazioni/opposizioni dei privati.

## **CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI SULLA VARIANTE APPROVATA**

**1.**

### Riserva formulata dalla Giunta regionale

*"Innanzitutto si evidenzia che l'ambito dedicato all'attività estrattiva, nel quale ricade la nuova zona D4, comprendente anche gli impianti per la lavorazione degli inerti, si attesta sulla SR 463 classificata dal PRV quale viabilità di interesse regionale da ristrutturare. Tale previsione trova poi riscontro anche nel "Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica", adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2763 del 29/12/2010, laddove prevede la ristrutturazione in sede della SR 463.*

*Conseguentemente, al fine di salvaguardare la funzionalità dell'asse viario in questione, si ritiene necessario che il Comune provveda a sostenere la nuova zona D4 con una valutazione dell'incremento del traffico indotto dall'attività insediabile sulla stessa rispetto alla capacità della viabilità di interesse regionale interessata.*

*A tal fine si solleva la riserva n. 1."*

### Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

In recepimento alla riserva viene effettuata un'analisi valutativa del traffico attuale insistente sulle arterie viarie locali e dell'incremento del flusso veicolare connesso con l'attuazione della presente variante.

Le conclusioni di tale analisi evidenziano una diminuzione, pari a circa il 60 – 70%, dei transiti connessi con la materia prima. Infatti, si desume che sulle viabilità prese in esame la percentuale di incidenza rimane nulla sulla SS 13 presso l'abitato di Orcenico Inferiore o invariata sulla SS 463 in Comune di Cordovado, loc. Casette; mentre subisce un decremento sulla SS 13 a Basagliapenta, sulla SS 252 a Castions di Strada e soprattutto sulla SS 463 in Comune di Sedegliano, loc. Redenzicco.

### Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la riserva formulata.

**2.**

### Riserva formulata dalla Giunta regionale

*"A proposito della modifica n. 2 si osserva che l'ampliamento della zona D4\* dove sono concentrati gli impianti e le attrezzature per la lavorazione degli inerti, a scapito della zona D4, va ad interessare anche aree ricadenti nel perimetro dell'attuale autorizzazione per l'attività estrattiva dove non sono presenti impianti ed attività legate all'attività estrattiva. Pertanto, risulta necessario che l'Amministrazione comunale verifichi con l'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per l'attività estrattiva se tale previsione sia compatibile o meno con quanto autorizzato nel provvedimento stesso su citato. Un tanto visto che la normativa sovraordinata - L.R. 35/1986 - assegna alla competenza dell'Autorità che rilascia i provvedimenti autorizzatori per l'attività estrattiva la fissazione di modalità o limiti di attuazione o gestione in materia di attività estrattiva, e non allo strumento urbanistico comunale.*

*A tal fine si solleva la riserva n. 2."*

### Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Nell'avanzare la seconda riserva, la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici ipotizza un'interferenza tra la nuova destinazione d'uso, a Zona D4\*, e la precedente, di Zona D4, in quanto la prima interessa, parzialmente, aree ricadenti nel perimetro dell'attuale autorizzazione per l'attività estrattiva. La direzione, pertanto, sollecita una verifica presso l'ente competente al rilascio delle autorizzazioni per verificare se tale nuova destinazione sia compatibile o meno con quanto autorizzato nel provvedimento autorizzativo.

A questo riguardo risulta doveroso sottolineare che, però, ad oggi il D.R. n. AMB/726-UD/CAV/25 dd. 29.08.97 e successivi, di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di ghiaia denominata "Parussini", è di fatto scaduto in data 06.02.2011 e la cava risulta esaurita. Non vi sono pertanto, ad oggi, vincoli amministrativi che riguardino le aree di cava che da zona D4 cambieranno destinazione d'uso a zona D4\*.

Si ricorda, inoltre, che la variante è avanzata proprio allo scopo di permettere la realizzazione di un nuovo progetto di coltivazione e di recupero ambientale che riguarda l'intero comprensorio e che è già stato favorevolmente valutato in sede di VIA e che prevede un recupero ambientale migliorativo che tiene conto della vicinanza della falda freatica rispetto al piano di fondo cava autorizzato. La redistribuzione delle destinazioni d'uso è quindi funzionale ad un più razionale utilizzo del territorio e non interferisce con quanto precedentemente autorizzato tenuto conto che i lavori previsti sono già stati completati.

#### Considerazioni sul superamento della riserva

Con la riserva formulata dalla Giunta regionale si richiedeva all'Amministrazione comunale di verificare con l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per l'attività estrattiva se l'ampliamento della zona D4\*, a scapito della zona D4 ricadente nel perimetro dove è stata autorizzata l'attività estrattiva, fosse compatibile o meno con quanto autorizzato nel provvedimento medesimo.

Nella sua controdeduzione il Comune si è limitato ad affermare che l'ultimo provvedimento – decreto n. ALP.1/2870-UD/CAV/25 del 2/12/2009 – avente ad oggetto la cava in questione è scaduto in data 6/2/2011 e che la cava risulta esaurita.

Quindi, in fase istruttoria, con nota prot. n. 0025365/P di data 22/10/2012 è stato richiesto al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna un parere in ordine alla scadenza del provvedimento di autorizzazione, nonché alla compatibilità – qualora l'autorizzazione fosse ritenuta ancora valida – tra le previsioni della nuova zona D4\*N, interna al perimetro dell'autorizzazione per l'attività estrattiva della cava succitata, e quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione stesso.

Il Servizio geologico, con nota prot. n. 0038700/P del 27/11/2012, ha specificato quanto segue.

*"Si fa presente in via preliminare che l'art. 1 bis, della L.R. 35/1986, stabilisce che: "Per attività di cava si intende l'attività di scavo, di primo trattamento delle sostanze minerali di cui al primo comma ... nonché di risistemazione ambientale dell'area autorizzata" e che il successivo art. 1 ter stabilisce che: "All'interno dell'area autorizzata ai fini dell'attività estrattiva, è vietato svolgere attività diverse da quelle di cui al comma 1 bis e non possono essere realizzati opere e manufatti non previsti nel progetto di coltivazione e risistemazione ambientale dei luoghi, autorizzato".*

*... Si rileva, in particolare, che:*

- *il decreto di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione n. ALP.1/2870-UD/CAV/25 dd. 2/12/2009 è scaduto il 6/2/2011, e che negli "stati di fatto" della cava "Parussini" relativi all'anno 2010 e 2011, presentati dalla Società Friulcave Srl ai sensi dell'art. 18 della L.R. 35/1986, il volume di materiale ghiaioso autorizzato risulta esaurito;*
- *non risultano pervenute, né da parte del Comune di Codroipo né da parte della Società autorizzata, notizie circa il sopravvenuto collaudo delle opere di ripristino ambientale previste dal progetto approvato, o notizie riguardanti lo svincolo della garanzia finanziaria stabilita all'art. 2 del decreto n. AMB./767-UD/CAV/25 dd. 15/09/2000.*

*Si comunica altresì che:*

- *l'art. 3 del decreto di proroga n. ALP.1/2870 dd. 2/12/2009, ha disposto nei confronti della Società Friulcave Srl l'obbligo di presentare un nuovo progetto di ripristino ambientale della cava finalizzato a superare le problematiche connesse con la presenza di acqua sul fondo cava a seguito dell'innalzamento della falda freatica in periodi di forte precipitazione o in concomitanza con gli eventi di piena del fiume Tagliamento;*
- *la Società Friulcave Srl non ha inviato, entro i termini stabiliti, quanto prescritto dal precitato art. 3 per cui il Servizio geologico ha provveduto, ai sensi del comma c), dell'art. 20 della L.R. 35/1986, a sanzionare la Società stessa per violazione della prescrizione stabilita dall'autorizzazione;*
- *la Società autorizzata pur avendo assolto l'obbligo di pagamento della sanzione sopra citata non ha provveduto ad estinguere, ai sensi del comma 3 bis, dell'art. 20 della L.R. 35/1986, i motivi che hanno originato la suddetta violazione.*

*Per quanto riguarda l'area contraddistinta dalla campitura di colore rosa allegata alla nota che si riscontra, si rileva che l'area individua una porzione marginale del primo lotto di scavo della cava "Parussini" autorizzata e quindi rappresenta una superficie ancora interessata dal progetto generale di coltivazione e ripristino ambientale della cava.*

*Si ritiene pertanto che in assenza dello svincolo, da parte del Comune di Codroipo, della garanzia finanziaria stabilita dall'art. 2 del decreto n. AMB./767-UD/CAV/25 dd. 15/09/2000, volta ad assicurare il ripristino ambientale di tutto l'ambito estrattivo autorizzato, l'attività di cava della cava "Parussini non possa considerarsi completamente conclusa."*

D'altra parte l'art. 11 della L.R. 35/1986, come integrato dall'art. 196 della L.R. 26/2012, precisa che "la modifica di destinazione urbanistica della zona in cui è situata l'area autorizzata ai fini dell'attività di cava, nonché la revoca o la decadenza o la scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva non fanno venire meno l'obbligo di eseguire il progetto di risistemazione ambientale di cui al comma 3, e la relativa garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'articolo 12 ter."

Da quanto sopra argomentato si evince che l'ultimo provvedimento relativo all'autorizzazione della cava in questione esplica ancora i suoi effetti inquanto il ripristino delle aree di cava autorizzate non è stato completato e non è stata restituita dal Comune la relativa fideiussione. Quindi, allo stato attuale, all'interno del perimetro dell'area autorizzata non possono essere realizzati opere e manufatti che non siano stati previsti nel progetto autorizzato comprendente oltre alla coltivazione anche la risistemazione dei luoghi.

In buona sostanza non si ritengono compatibili, all'interno del perimetro delle aree autorizzate, le destinazioni d'uso della zona D4\* laddove consentono impianti destinati alla lavorazione degli inerti provenienti da escavazioni estranee all'area di cava o dal recupero di materiali di demolizione e di conglomerati cementizi e bituminosi.

Di conseguenza, è necessario riportare la zona D4\*N, localizzata a nord della strada comunale Valvasone-Pozzo e interna al perimetro riportato nelle tavole allegata al succitato provvedimento di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione della cava "Parussini" n. ALP.1/2870-UD/CAV/25 dd. 2/12/2009, in zona D4.

### **3.**

#### Riserva formulata dalla Giunta regionale

*"Infine, per quanto riguarda la modifica di cui al terzo punto - inerente le variazioni degli articoli delle zone D4 e D4\* - si ritiene che alcune delle stesse contrastino con l'art. 37 delle NdA del PURG laddove precisa che nella zona D4 sono consentite le attività produttive connesse con gli insediamenti industriali per attività estrattive, nonché le attrezzature tecnologiche ad esse pertinenti.*

*Di conseguenza, alla luce dell'art. 37 delle NdA del PURG e di quanto sopra argomentato riguardo alle competenze del PRGC in materia di attività estrattive, è necessario sollevare la riserva n. 3 affinché l'Amministrazione comunale adegui la norma della zona D4\* alle suddette disposizioni, attraverso:*

- *lo stralcio dalla lettera a) dei termini: "e attività di servizio ad esse collegate", nonché del contenuto delle lettere b) e c);*
- *lo stralcio delle modifiche apportate al rapporto di copertura (da 0,10 a 0,15 mq/mq), all'altezza massima (da 6,00 a 7,00 m) ed alla tipologia dei fabbricati consentiti."*

#### Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Al riguardo si fa notare che le norme di cui si richiede la modifica sono relative alla Zona D4\*, mentre l'art. 37 delle NdA del PURG riguarda nello specifico le Zone D4, destinate allo svolgimento delle attività estrattive, e nelle quali il PURG ammette soltanto l'esercizio di attività produttive connesse con gli insediamenti industriali per attività estrattive. Anche le recenti modifiche alla normativa di settore, la L.R. 35/86, concordano con quanto previsto dal PURG, ammettendo all'interno dei perimetri di cava il solo svolgimento di attività connesse con la definizione dell'attività di cava intesa quale "attività di scavo, di primo trattamento delle sostanze minerali, nonché di risistemazione ambientale dell'area autorizzata".

Sulla base delle sopra riportate osservazioni, si ritiene di concordare con lo stralcio delle lettere b) e c), mentre si richiede il mantenimento dei termini "e attività di servizio ad esse collegate", nonché delle modifiche al rapporto di copertura ed all'altezza massima degli edifici, tenuto conto che le norme di cui si richiede la modifica riguardano la Zona D4\*, e non la zona D4.

### Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato e modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la riserva formulata. Un tanto anche in considerazione del fatto che gli aumenti, inerenti il rapporto di copertura e l'altezza massima, che l'Amministrazione comunale intende mantenere, ancorchè non motivati, risultano di modesta entità.

Peraltro, si evidenzia che con l'accoglimento della seconda modifica dell'osservazione n. 2, si reintroduce la destinazione d'uso di cui alla lettera c) "Costruzione di strutture di servizio finalizzate all'accoglimento ed alla fruizione degli ambiti D4 e D4\*N recuperata", stralciata in accoglimento della presente riserva. Per quest'ultimo aspetto si rimanda, quindi, al capitolo relativo alle osservazioni/opposizioni.

### **ESAME DELLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI**

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della variante sono state presentate n. 2 tra osservazioni ed opposizioni da parte di privati cittadini, di cui la n. 2 è stata accolta.

L'istruttoria di competenza si limita alla verifica di eventuali conflitti tra le modifiche introdotte a seguito delle osservazioni/opposizioni e gli obiettivi e strategie del piano, nel qual caso non sarebbe possibile confermare l'esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 63 bis, comma 17, della L.R. 5/2007.

Si dà atto che le modifiche derivanti dall'accoglimento dell'osservazione n. 2 non confliggono con gli obiettivi e le strategie della variante n. 56 al PRGC - pertanto non vi sono i presupposti per non confermarne l'esecutività - ad esclusione della seconda modifica che si pone in contrasto con la riserva n. 3, come di seguito specificato.

Con l'osservazione n. 2 si richiedeva di consentire la continuità dell'utilizzo e definire la migliore destinazione delle strutture già realizzate tenendo conto delle previsioni del progetto di ampliamento della cava e dei relativi interventi di riassetto ambientale secondo il progetto approvato con delibera di Giunta regionale n. 1852 del 24/9/2010 o di un progetto differente.

Il Comune, nell'accogliere l'osservazione, opera alcune modifiche alla norma della zona D4\*N. Tra queste introduce un nuovo comma nel quale è specificato che nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni per l'attività estrattiva dovranno essere rispettate le previsioni e le tempistiche previste nei provvedimenti di autorizzazione regionali e dovrà essere formato un PRPC finalizzato al recupero di tali aree a funzioni ricreative e per il tempo libero di interesse collettivo da definirsi in sede di convenzione con il Comune stesso.

Si rileva che l'introduzione della sopradescritta modifica in accoglimento dell'osservazione n. 2 si pone in contrasto con la riserva n. 3, laddove, tra le altre cose si specificava di stralciare la lettera "c) la costruzione di strutture di servizio finalizzate all'accoglimento e alla fruizione dell'ambito D4 e D4\*N recuperato".

Pertanto tale modifica, derivante dall'accoglimento dell'osservazione n. 2, non può essere confermata.

Tutto ciò premesso e considerato,

### **ESPRIME IL PARERE**

che, in base a quanto rilevato ed evidenziato nei precedenti paragrafi "Considerazioni e valutazioni sulla variante approvata" ed "Esame delle osservazioni/opposizioni", la variante n. 56 al Piano regolatore generale comunale del comune di Codroipo, approvata con deliberazione consiliare n. 12 del 30/3/2012, sia meritevole di conferma di esecutività con l'introduzione delle seguenti modifiche:

#### **2.**

Riportare la zona D4\*N, localizzata a nord della strada comunale Valvasone-Pozzo, interna al perimetro definito nel provvedimento di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione della cava "Parussini" n. ALP.1/2870-UD/CAV/25 dd. 2/12/2009, in zona D4.

### **Osservazioni/opposizioni**

La modifica conseguente all'osservazione n. 2, relativa all'introduzione di un comma nel punto 3 bis) Zona omogenea D4\*, sottozona D4\*N dell'art. 15 Zona omogenea D, non è confermata.

Il presente parere viene reso in n.ro due originali.

F.to ing. Luciano Agapito

IL SEGRETARIO GENERALE

L'ASSESSORE ANZIANO